

## NOTIZIARIO N. 10 – 3 MAGGIO 2018

# SPECIALE RATING DI LEGALITA'

**Il 4 aprile 2018, tra le Prefetture della Regione e Confimi Industria Romagna, sottoscritto il "PROTOCOLLO ATTUATIVO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL MONDO DELL'IMPRESA E NEL MERCATO DEL LAVORO"**

- ✓ Il Protocollo regionale: testo integrale. pag. 3
- ✓ Il Protocollo regionale: modalità di attuazione. pag.13
- ✓ Il Rating di Legalità. pag.16



*Prefetture della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimi romagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

**Bologna, 4 aprile 2018**

**PROTOCOLLO ATTUATIVO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA'  
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

**TRA**

**LA PREFETTURA DI BOLOGNA – CAPOLUOGO DI REGIONE**

**LA PREFETTURA DI FERRARA**

**LA PREFETTURA DI FORLI' – CESENA**

**LA PREFETTURA DI MODENA**

**LA PREFETTURA DI PARMA**

**LA PREFETTURA DI PIACENZA**

**LA PREFETTURA DI RAVENNA**

**LA PREFETTURA DI REGGIO NELL'EMILIA**

**LA PREFETTURA DI RIMINI**

**E**

**CONFIMI INDUSTRIA EMILIA E CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA**



*Prefetture della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimi romagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

#### PREMESSO CHE

- tra il Ministero dell'Interno e CONFIMI INDUSTRIA è stato sottoscritto un Protocollo di legalità per rafforzare il partenariato pubblico-privato ed intensificare i controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;
- il Ministero dell'Interno ritiene che il sistema CONFIMI INDUSTRIA possa contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa mediante l'attivazione di misure di salvaguardia finalizzate a contrastare l'azione delle organizzazioni criminali nell'ambito delle attività economiche e che – unitamente all'azione coordinata delle pubbliche Autorità – possa in tal senso assistere e sostenere le imprese;
- CONFIMI INDUSTRIA, nel contesto dei suoi scopi istituzionali di rappresentanza, ha da tempo avviato una serie di attività e iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, che impediscono la crescita dell'economia ed il rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni. In quest'ambito, CONFIMI INDUSTRIA promuove, presso le imprese associate, l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture.

#### LE PREFETTURE E LE ASSOCIAZIONI ELENCATE IN EPIGRAFE CONVENGONO QUANTO SEGUE

##### ART. 1 Finalità

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Prefetture di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rimini e CONFIMI INDUSTRIA EMILIA e CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA regolano i rispettivi e reciproci impegni, al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalle imprese che aderiscono all'Intesa, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.

##### ART. 2 Impegni di CONFIMI INDUSTRIA EMILIA e CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA

1. CONFIMI INDUSTRIA EMILIA e CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA si impegnano a:



*Prefetture della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimi romagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

- promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
- promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità;
- informare le proprie associate che l'adesione al presente Protocollo comporta l'assunzione degli impegni infra descritti e, in particolare, la sottoposizione all'accertamento antimafia, volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi e di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- pubblicare sul sito istituzionale di CONFIMI INDUSTRIA:
  - nell'area pubblica, l'"Elenco delle imprese aderenti al Protocollo";
  - nell'area riservata, l'"Elenco dei fornitori", comunicato da ciascuna impresa aderente al Protocollo.

## 2. Le Associazioni provinciali o di categoria:

- ricevono le richieste da parte delle associate che intendono iscriversi nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di cui all'articolo 5, comma 1.  
Per l'adesione al Protocollo, le imprese autorizzano l'associazione provinciale/di categoria a richiedere alla Prefettura competente il rilascio dell'informazione liberatoria antimafia. A tal fine, comunicano i dati relativi ai soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia e rilasciano l'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia;
- ricevono, da parte delle imprese già iscritte nel suddetto elenco, le richieste di rilascio della documentazione antimafia per i loro fornitori o appaltatori, relativamente ai contratti superiori a determinate soglie o aventi ad oggetto attività sensibili, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8. Ciò al fine di poter iscrivere gli operatori nella lista dei fornitori (vendors' list). A seguito del ricevimento delle suddette richieste, le Associazioni verificano se:
  - a) sono stati debitamente comunicati tutti i dati necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia;
  - b) nei confronti dell'operatore è già stata presentata analoga richiesta, nonché l'esito degli accertamenti;
  - c) il valore della prestazione è superiore alla soglia di 20.000 euro (o nel caso di prestazioni continuative o periodiche è superiore è 50.000 euro a semestre), al di sopra della quale si prevede l'inserimento dell'operatore nella lista fornitori;
- trasmettono alla Prefettura competente per territorio solo le istanze relative a soggetti non ancora "censiti" o per i quali la documentazione antimafia non è in corso di validità e di ciò informano, per via telematica, l'impresa richiedente. Nei casi in cui l'Associazione, all'esito delle preliminari verifiche di cui al precedente capoverso, lett. a) e b), riscontri che nei confronti del soggetto "da scrutinare" è già stata rilasciata una comunicazione o un'informazione ancora in corso di validità (in quanto emessa in data non antecedente, rispettivamente, ai sei mesi o all'anno), inserisce immediatamente tale operatore economico nell'elenco dei fornitori, dandone notizia per via telematica all'interessato ed all'impresa richiedente.



*Prefettura della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimiromagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

#### ART. 3

##### Lista dei fornitori (vendors' list)

1. L'iscrizione nella lista dei fornitori (vendors' list) riguarda solo i contratti sottoscritti dall'impresa richiedente successivamente alla data di adesione al Protocollo ed esclusivamente il c.d. ciclo passivo dell'impresa aderente, ossia le relazioni commerciali con i propri fornitori, e non anche quelle con i clienti/committenti.
2. L'iscrizione nella lista dei fornitori ha validità di un anno.
3. La richiesta di rinnovo, presentata dall'impresa interessata nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f), è corredata dall'autocertificazione dell'assenza di motivi automaticamente ostativi, ai sensi dell'articolo 67 del Codice antimafia.

#### ART. 4

##### Impegni della Prefettura capoluogo di regione e delle Prefetture capoluogo di provincia

1. La Prefettura capoluogo di Regione si impegna a:
  - a. monitorare l'attuazione del Protocollo a livello regionale;
  - b. assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture della Regione Emilia-Romagna per l'ottimale applicazione del Protocollo;
2. La Prefettura capoluogo di provincia:
  - a. effettua le verifiche antimafia, propedeutiche al rilascio della comunicazione o informazione antimafia, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
  - b. riferisce l'esito di tali verifiche all'Associazione provinciale o di categoria di competenza per i successivi adempimenti;
  - c. verifica, a campione, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le autocertificazioni rilasciate ai fini del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, dando comunicazione degli esiti di tali accertamenti all'Associazione provinciale di competenza.
3. A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori "scrutinati", la comunicazione che la Prefettura invia all'Associazione richiedente è priva di qualsiasi riferimento ai suddetti dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all'articolo 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l'Ufficio antimafia della medesima Prefettura.



*Prefettura della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimiromagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

#### ART. 5

#### Procedura di adesione al Protocollo da parte dell'impresa

1. L'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo è volontaria e può essere effettuata solo a seguito del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura competente.
2. A tal fine, l'impresa trasmette all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura, la richiesta, formulata dal competente Organo deliberativo, di iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di cui al comma 1, unitamente ai dati relativi ai soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia per il rilascio dell'informazione antimafia, e all'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia.
3. Se l'impresa richiedente risulta già iscritta nelle white list, l'iscrizione è in corso di validità e non sono intervenute modificazioni negli assetti proprietari e gestionali, la Prefettura, per provvedere all'iscrizione, consulta, comunque, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
4. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, laddove gli accertamenti disposti siano ancora in corso, l'Associazione, previa verifica da parte della Prefettura dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, effettuata attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, provvederà ad iscrivere provvisoriamente l'impresa nell'elenco pubblicato sul proprio sito.
5. All'esito degli accertamenti info-investigativi disposti, il Prefetto, ove non siano emersi motivi automaticamente ostativi o tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia l'informazione antimafia liberatoria e dispone l'iscrizione definitiva dell'impresa nell'elenco di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Associazione competente affinché provveda alla pubblicazione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo sul sito istituzionale di CONFIMI INDUSTRIA.
6. L'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo ha validità di un anno. La richiesta di rinnovo, presentata dall'impresa interessata, è corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 85 del Codice antimafia per il rilascio dell'informazione antimafia.
7. Le comunicazioni tra l'impresa, le Associazioni e la Prefettura avvengono per posta elettronica certificata.
8. La presenza delle imprese nell'elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e CONFIMI INDUSTRIA, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo.



*Prefettura della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimiromagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

## ART. 6

### Obblighi dell'impresa aderente

1. Con l'iscrizione definitiva nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa assume i seguenti obblighi:
  - a. comunicare all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le consequenziali verifiche, le eventuali modifiche all'assetto proprietario e gestionale intervenute successivamente all'iscrizione;
  - b. inserire, nella lista dei propri fornitori, gli operatori economici che forniscono prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro, salvo il caso di prestazioni continuative o periodiche per il quale tale limite è elevato a 50.000 euro a semestre;
  - c. acquisire, prima della sottoscrizione dei contratti con i fornitori, la documentazione antimafia richiesta a seconda della tipologia di contratto e del valore della prestazione, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 8. Nel caso di contratti aventi ad oggetto attività sensibili richiamate nel medesimo articolo 8, l'impresa si impegna a richiedere il rilascio dell'informazione antimafia per il fornitore, indipendentemente dal valore del contratto;
  - d. comunicare all'Associazione di appartenenza i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia per ciascuno dei propri fornitori, ai fini della successiva verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso la richiesta di rilascio della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia e dell'inserimento nella relativa lista dei fornitori;
  - e. comunicare all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le consequenziali verifiche, le eventuali modifiche intervenute nell'assetto proprietario e gestionale della società fornitrice successivamente alla sua iscrizione nella relativa lista;
  - f. mantenere aggiornata la lista dei fornitori, richiedendo, 60 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, il rinnovo della documentazione antimafia;
  - g. introdurre, nei contratti stipulati con i propri fornitori e partners commerciali, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di una comunicazione antimafia e/o di un'informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
  - h. denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - i. non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.
2. Nei casi di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del Codice antimafia, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. Il contratto, tuttavia, è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.



*Prefettura della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimiromagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

3. Nei casi di contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti per i quali è sufficiente il rilascio della comunicazione antimafia, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza del provvedimento prefettizio liberatorio, dandone preventiva comunicazione all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. A tale comunicazione deve essere allegata la dichiarazione con la quale il soggetto privato da sottoporre ad accertamento antimafia attesta l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159/2011. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
4. CONFIMI INDUSTRIA vigila sulla puntuale osservanza degli obblighi assunti dall'impresa aderente con l'iscrizione definitiva nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, secondo quanto previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto con il Ministero dell'Interno.

#### ART. 7

##### Obblighi dell'operatore economico ai fini dell'inserimento nella lista dei fornitori

1. Ai fini dell'iscrizione nella lista dei fornitori, ferme restando le soglie di valore indicate dal successivo articolo 8, l'operatore economico si impegna a:
  - a. autorizzare l'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia;
  - b. comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia;
  - c. attestare la regolarità contributiva e fiscale consegnando copia del modello DURC, laddove tale documento non sia già richiesto per legge e non sia acquisibile d'ufficio;
  - d. osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e. rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto;
  - f. denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - g. non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
  - h. nei soli appalti pubblici, quando cioè l'impresa aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, ricevere espressa autorizzazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti, ai sensi dell'articolo 105, del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50).
2. L'assunzione di tali impegni da parte del contraente prescinde dal fatto che questi abbia



*Prefettura della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimiro magna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

formalmente aderito al Protocollo e dalla sua stessa appartenenza al sistema CONFIMI INDUSTRIA.

3. A garanzia del rispetto degli adempimenti sopra indicati, l'impresa aderente al Protocollo deve inserire nei contratti con i fornitori apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 del Codice civile.

#### ART. 8

Inserimento nella lista dei fornitori: soglie di valore dei contratti

1. Per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), non riguardanti le c.d. "attività sensibili", di cui al successivo comma 4, non esiste alcun impegno per l'impresa aderente e non occorre inserire nella vendors' list i relativi fornitori.
2. Per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), ma inferiore alle seguenti soglie:

- appalti di lavori	3.000.000 €
- subappalti e sub-contratti di lavori	1.500.000 €
- appalti di servizi e forniture	900.000 €
- subappalti e sub-contratti di servizi e forniture	450.000 €

non riguardanti le c.d. "attività sensibili", di cui al successivo comma 4, i fornitori sono inseriti nella vendors' list, previo rilascio della comunicazione antimafia.
3. Per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è superiore alle soglie indicate al comma 2, e per quelli riguardanti le c.d. "attività sensibili", di cui al successivo comma 4, i fornitori sono inseriti nella vendors' list previo rilascio dell'informazione antimafia.
4. In fase di prima applicazione del presente Protocollo attuativo e in attesa di verificare la possibilità di rendere accessibile, ancorché in via indiretta, la Banca dati nazionale della documentazione antimafia alle Associazioni di categoria, che abbiano sottoscritto Protocolli di legalità con il Ministero dell'Interno, le verifiche antimafia per l'inserimento nelle vendors' list saranno limitate alle imprese che esercitano nei settori riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al comma 3. Tali settori sono i seguenti: trasporto di materiali a discarica anche per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o bitume; fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania nei cantieri.
5. L'inserimento nelle vendors' list per i settori sopra indicati avverrà, anche nella fase di prima applicazione del presente Protocollo, previo rilascio dell'informazione antimafia.
6. La richiesta di comunicazione o informazione antimafia non occorre nel caso di iscrizione del fornitore in una white list.



*Prefetture della Regione  
Emilia-Romagna*

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimi romagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

7. La Commissione di legalità di cui all'articolo 9 potrà individuare modifiche o integrazioni ai settori sopra individuati, anche in relazione alla fase di prima applicazione del Protocollo e fissare nuove soglie, stabilendo, in base ad esse, la tipologia della documentazione antimafia da rilasciare. Le modifiche e le integrazioni sono approvate dalle parti quale atto aggiuntivo al presente Protocollo.

#### ART. 9

##### Commissioni per la legalità

1. Le Parti firmatarie stabiliscono, presso la Prefettura di capoluogo di regione, la costituzione della Commissione per la legalità regionale. La Commissione è composta da rappresentanti delle Prefetture interessate, di cui uno con funzioni di coordinatore, e di CONFIMI INDUSTRIA EMILIA e CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA.
2. I rappresentanti delle Associazioni provinciali o di categoria aderenti al Protocollo sono chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione per la legalità regionale nei casi in cui vengano trattate questioni che concernono i loro associati.
3. Le Parti possono decidere di costituire sottosezioni provinciali, composte da propri rappresentanti locali e coordinate dal Prefetto territorialmente competente, aventi il compito di esaminare le problematiche emergenti in sede di attuazione del Protocollo e di riferire i risultati conseguiti, su base annuale, alla Commissione per la legalità regionale.
4. La Commissione regionale coordina e monitora l'attuazione del Protocollo e svolge azione di impulso, a livello provinciale, per una sempre maggiore adesione delle imprese al circuito di legalità promosso dall'Intesa sottoscritta a livello nazionale tra il Ministero dell'Interno e CONFIMI INDUSTRIA.
5. La Commissione regionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, se ne ravvisi la necessità.
6. La Commissione regionale, acquisite le relazioni annuali sull'attività svolta dalle sottosezioni provinciali, ove costituite, redige annualmente la relazione sullo stato di attuazione del Protocollo nella regione, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e la trasmette alla Commissione nazionale per la legalità.

#### ART. 10

##### Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri tre anni.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso.



*Prefetture della Regione  
Emilia-Romagna*

Bologna, 4 aprile 2018

**confimi emilia**  
Associazione delle Imprese Manifatturiere del Territorio Emiliano

**confimiromagna**  
Associazione Imprese Manifatturiere

Il Prefetto di Bologna

(Matteo Piantedosi)

Il Prefetto di Ferrara

(Michele Campanaro)

Il Prefetto di Forlì-Cesena

(Fulvio Rocco De Marinis)

Il Prefetto di Modena

(Maria Patrizia Baba)

Il Prefetto di Parma

(Giuseppe Forlani)

Il Prefetto di Piacenza

(Maurizio Falco)

Il Prefetto di Ravenna

(Francesco Russo)

Il Prefetto di Reggio nell'Emilia

(Maria Forte)

Il Prefetto di Rimini

(Gabriella Tramonti)

Il Presidente di CONFIMI Industria Emilia

(Giovanni Gorzanelli)

Il Presidente di CONFIMI Industria Romagna

(Giovanni Lusa)

OGGETTO: **PROTOCOLLO ATTUATIVO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL MONDO DELL'IMPRESA E NEL MERCATO DEL LAVORO**

Il **20 aprile 2017** il Ministero degli Interni e Confimi Industria - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana, hanno sottoscritto il **“Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”**.

Dopodiché in data **4 aprile 2018** tra le Prefetture provinciali e Confimi Industria Emilia-Romagna, è stato siglato un ulteriore **“Protocollo attuativo sulla sicurezza e la legalità”** per dare applicazione, a livello locale, ai contenuti dell'Accordo quadro nazionale.

L'intesa, **che permette di estendere anche al settore dei rapporti economici tra privati il regime di verifiche antimafia**, si colloca a pieno titolo tra gli scopi istituzionali di Confimi:

- rafforzare il partenariato pubblico-privato e intensificare i controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato dal lavoro;
- promuovere presso le imprese associate l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture.

**Le imprese associate a Confimi possono aderire al Protocollo su base volontaria.**

Gli **adempimenti** conseguenti all'applicazione del Protocollo possono essere così schematicamente riassunti.

#### **CONFIMI SI IMPEGNA A:**

- promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
- promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità;
- informare i propri associati che l'adesione al Protocollo comporta la sottoposizione all'accertamento antimafia volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi e di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale
  - ✓ nell'area pubblica, l'“Elenco delle imprese aderenti al Protocollo”;
  - ✓ nell'area riservata, l'“Elenco dei fornitori”, comunicato da ciascuna impresa aderente al Protocollo;
- ricevere le richieste da parte delle imprese che intendono iscriversi nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo le quali autorizzano l'associazione a richiedere alla Prefettura competente il rilascio dell'informazione liberatoria antimafia;
- ricevere dalle imprese già iscritte nel suddetto elenco, le richieste di rilascio della documentazione antimafia per i loro fornitori o appaltatori al fine di poter iscrivere gli operatori nella vendors' list;
- trasmettere alla Prefettura competente per territorio solo le istanze relative a soggetti non ancora “censiti” o per i quali la documentazione antimafia non è in corso di validità.

**LA PREFETTURA SI IMPEGNA A:**

- effettuare le verifiche antimafia, propedeutiche al rilascio della comunicazione o informazione antimafia, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- riferire l'esito di tali verifiche a Confimi per i successivi adempimenti;
- verificare a campione le autocertificazioni rilasciate ai fini del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, dando comunicazione degli esiti di tali accertamenti a Confimi.

**L'IMPRESA SI IMPEGNA A:**

Come sottolineato in premessa, l'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo è **volontaria** e può essere effettuata solo a seguito del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura competente.

L'impresa trasmette a Confimi, per il successivo inoltro alla Prefettura, la richiesta di iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo, unitamente ai dati necessari per il rilascio dell'informazione antimafia e all'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia.

Ove non emergano motivi ostativi, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria e dispone **l'iscrizione definitiva dell'impresa**, dandone comunicazione all'Associazione affinché provveda alla pubblicazione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo sul proprio sito istituzionale.

L'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo ha validità di un anno.

Con l'iscrizione definitiva nell'elenco, l'impresa si impegna a:

- comunicare a Confimi, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le conseguenziali verifiche, le eventuali modifiche all'assetto proprietario e gestionale intervenute successivamente all'iscrizione;
- inserire nella lista dei propri fornitori gli operatori economici che forniscono prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro, salvo il caso di prestazioni continuative o periodiche per il quale tale limite è elevato a 50.000 euro a semestre;
- acquisire, prima della sottoscrizione dei contratti con i fornitori, la documentazione antimafia richiesta a seconda della tipologia di contratto e del valore della prestazione;
- mantenere aggiornata la lista dei fornitori, richiedendo, 60 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, il rinnovo della documentazione antimafia;
- introdurre, nei contratti stipulati con i propri fornitori e partners commerciali, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di una comunicazione antimafia e/o di un'informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**IL FORNITORE, AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELLA LISTA VENDORS' LIST, SI IMPEGNA A:**

L'iscrizione nella vendors' list riguarda solo i fornitori (e non anche i clienti/committenti) dell'impresa che ha aderito al Protocollo.

L'iscrizione ha validità di un anno e la richiesta di rinnovo è corredata dall'autocertificazione dell'assenza di motivi automaticamente ostativi.

Con l'iscrizione nella vendors' list, il fornitore si impegna a:

- autorizzare l'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia;
- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo il rilascio della documentazione antimafia;
- attestare la regolarità contributiva e fiscale consegnando copia del modello DURC;
- osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
- nei soli appalti pubblici, quando cioè l'impresa aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, ricevere espressa autorizzazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti.

#### **Soglie di valore dei contratti per l'iscrizione dei fornitori nella vendors' list**

1. per i contratti il cui importo, al netto dell'IVA, è inferiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), non riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al successivo punto 4, non esiste alcun impegno per l'impresa aderente e non occorre inserire nella vendors' list i relativi fornitori;
2. per i contratti il cui importo, al netto dell'IVA, superiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), ma inferiore alle seguenti soglie:
 

- appalti di lavori	3.000.000 €
- subappalti e sub-contratti di lavori	1.500.000 €
- appalti di servizi e forniture	900.000 €
- subappalti e sub-contratti di servizi e forniture	450.000 €

 non riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al successivo punto 4, i fornitori sono inseriti nella vendors' list previo rilascio della comunicazione antimafia;
3. per i contratti il cui importo, al netto dell'IVA, è superiore alle soglie indicate al punto 2, e per quelli riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al successivo punto 4, i fornitori sono inseriti nella vendors' list previo rilascio dell'informazione antimafia;
4. in fase di prima applicazione del presente Protocollo attuativo le verifiche antimafia per l'inserimento nelle vendors' list saranno limitate alle imprese che esercitano nei settori riguardanti le c.d. "**attività sensibili**": trasporto di materiali a discarica anche per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o bitume; fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania nei cantieri.
6. la richiesta di comunicazione o informazione antimafia non occorre nel caso di iscrizione del fornitore in una white list.

L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (**Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: [trentini@confimiromagna.it](mailto:trentini@confimiromagna.it)**) è a disposizione per fornire ogni eventuale e necessario chiarimento sull'applicazione del Protocollo e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: **RATING DI LEGALITA'**

<b>DI COSA SI TRATTA</b>	<p>Il <b>Rating di Legalità</b> è una valutazione che viene attribuita all'impresa di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.</p> <p>Inoltre costituisce uno strumento di promozione della Legalità e dei principi etici nei comportamenti aziendali, al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche.</p> <p>Pertanto <b>i benefici</b> che derivano dalla sua attivazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ <b>ACCESSO AL CREDITO BANCARIO</b> (gli istituti di credito che omettono di tener conto del Rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta);</li> <li>✚ <b>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI</b> (per esempio i Bandi della Regione Emilia-Romagna);</li> <li>✚ <b>VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ</b> (che viene inserita in un "elenco di imprese virtuose" pubblicato <b>dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – <a href="http://www.agcm.it">www.agcm.it</a></b>).</li> </ul>
<b>CHI PUO' RICHIEDERE IL RATING</b>	<p>Le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ abbiano sede operativa nel territorio nazionale;</li> <li>✚ abbiano raggiunto un <b>fatturato minimo di 2 milioni di euro</b> nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di Rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;</li> <li>✚ siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.</li> </ul>
<b>ATTRIBUZIONE DEL RATING</b>	<p>Il Rating di Legalità ha un range che va da un minimo di <b>una</b> (1) <b>stelletta</b>, fino a un massimo di <b>tre</b> (3) <b>stellette</b> attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni dell'azienda, le quali verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.</p>
<b>ATTRIBUZIONE DELLE STELLETTE</b>	<p><b>UNA 'STELLETTA'</b></p> <p>Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del <i>Rating</i> (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.</p>

Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di *Rating*, essere stata condannata per illeciti *antitrust* gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

#### **DA DUE A TRE 'STELLETTE'**

Il regolamento prevede ulteriori requisiti che consentono all'impresa di conseguire il punteggio massimo di **3 stellette**.

Se di questi requisiti ne verranno rispettati almeno sei, si otterranno **2 stellette**.

In particolare l'azienda dovrà:

1. rispettare i contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto a livello nazionale dal Ministero dell'Interno e da Confimi Industria in data 20 aprile 2017 e del Protocollo attuativo sottoscritto a livello regionale tra tutte le Prefetture e Confimi Industria Romagna in data 4 aprile 2018 ;
2. utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
3. adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
4. adottare processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;
5. essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
7. di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

<p><b><i>DURATA</i></b></p>	<p>Il Rating di Legalità ha <b>durata di due anni</b> dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del Rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un Rating più alto, l’Antitrust riduce il numero di stellette.</p> <p>L’Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l’elenco delle imprese cui il Rating di Legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.</p>
<p><b><i>PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI RATING</i></b></p>	<p>L’impresa deve presentare domanda all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) compilando un apposito modulo in formato elettronico disponibile sul sito dell’AGCM stessa.</p> <p>Inoltre la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve essere inoltrata per via telematica.</p> <p>L’Autorità provvederà a comunicare all’indirizzo di PEC aziendale l’esito della richiesta. Nel caso di ottenimento del Rating l’impresa sarà inserita nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento, pubblicato nell’apposita sezione del sito dell’AGCM. La tempistica, in mancanza di richieste ulteriori di documentazione, è di 60 giorni dall’inoltro della domanda.</p>
<p><b><i>PROCEDURA DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DA PARTE DELL’IMPRESA</i></b></p>	<p><b>L’iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo è volontaria</b> e può essere effettuata solo a seguito del rilascio dell’informazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura competente.</p> <p>A tal fine l’impresa trasmette all’Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura, la richiesta di iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo e all’autorizzazione all’acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia.</p> <p>Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione nell’elenco, laddove gli accertamenti disposti siano ancora in corso, l’Associazione, previa verifica da parte della Prefettura dell’assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, provvederà ad iscrivere provvisoriamente l’impresa nell’elenco pubblicato sul proprio sito.</p> <p>All’esito degli accertamenti info-investigativi disposti, il Prefetto, ove non siano emersi motivi automaticamente ostativi o tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia l’informazione antimafia liberatoria e dispone l’iscrizione definitiva dell’impresa nell’elenco, dandone comunicazione all’Associazione competente affinché provveda alla pubblicazione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo sul proprio sito istituzionale.</p>

**OBBLIGHI  
DELL'IMPRESA  
ADERENTE AL  
PROTOCOLLO**

**L'impresa, con l'iscrizione definitiva nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo, assume i seguenti obblighi:**

- a.** comunicare all'Associazione, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le conseguenti verifiche, le eventuali modifiche all'assetto proprietario e gestionale intervenute successivamente all'iscrizione;
- b.** inserire nella lista dei propri fornitori gli operatori economici che forniscono prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro, salvo il caso di prestazioni continuative o periodiche per il quale tale limite è elevato a 50.000 euro a semestre;
- c.** acquisire, prima della sottoscrizione dei contratti con i fornitori, la documentazione antimafia richiesta a seconda della tipologia di contratto e del valore della prestazione, secondo quanto prescritto dal Protocollo attuativo regionale. Nel caso di contratti aventi ad oggetto attività sensibili, l'impresa si impegna a richiedere il rilascio dell'informazione antimafia per il fornitore indipendentemente dal valore del contratto;
- d.** comunicare all'Associazione i dati di cui all'art. 85 del Codice antimafia per ciascuno dei propri fornitori, ai fini della successiva verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia;
- e.** comunicare all'Associazione, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le consequenziali verifiche, le eventuali modifiche intervenute nell'assetto proprietario e gestionale della società fornitrice successivamente alla sua iscrizione nella relativa lista;
- f.** mantenere aggiornata la lista dei fornitori richiedendo, 60 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, il rinnovo della documentazione antimafia;
- g.** introdurre, nei contratti stipulati con i propri fornitori e partners commerciali, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di una comunicazione antimafia e/o di un'informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
- h.** denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- i.** non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

Nei casi di urgenza, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione e, per il tramite di questa, alla Prefettura. Il contratto, tuttavia, è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.

<b><i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i></b>	Confimi Romagna News n° 3 del 31 gennaio 2018.
<b><i>INFO</i></b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b><i>Dott. Claudio Trentini</i></b> – <b><i>cell. 348/7053539</i></b> – <b><i>email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></i></b> ) è a disposizione per fornire ogni eventuale e necessario chiarimento sull'applicazione del Protocollo e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.